



Via Mons. Fossati, 1 – 25124 BS  
Tel. 0302301773 – 0302310299  
C.F.: 03865710986  
[info@liceocalvesi.com](mailto:info@liceocalvesi.com) - PEC: [itt.brescia@legpec.it](mailto:itt.brescia@legpec.it)  
[www.liceocalvesi.it](http://www.liceocalvesi.it)

## REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Il Liceo scientifico paritario ad indirizzo sportivo "Gabric-Calvesi", visti:

- lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR n. 249 del 24 giugno 1998; DPR n.235, del 21/11/2007 e DPR N. 134, del 08/08/2025);
- le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche);
- il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003);
- la direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione n. 104 del 30 novembre 2007;
- Nota USR Lombardia n. 13654 del 10/03/2026.

considerato che:

- la Scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni;
- la vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera e discriminazione ideologica, sociale e culturale;
- compito della Scuola non è solo far acquisire competenze ma anche concorrere alla crescita umana e civile degli studenti;
- la Scuola deve poter avere a sua disposizione degli strumenti concreti di carattere sia educativo che correttivo utili a far comprendere agli studenti la gravità ed il disvalore sociale di atti e comportamenti che violano la dignità e il rispetto della persona umana o che mettono in pericolo l'incolumità delle persone;

adotta il presente **Regolamento di Disciplina**

### **Principi generali**

I doveri degli studenti sono individuati nell'art. 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria e nel presente Regolamento.

La violazione di tali doveri comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari da irrogarsi nel rispetto delle previste norme procedurali.

Le sanzioni disciplinari, che discendono sempre da responsabilità personale, hanno una funzione educativa e sono volte, ove possibile, al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

La responsabilità personale sussiste in riferimento ad infrazioni commesse sia durante l'attività scolastica interna all'istituto, curricolare ed extracurricolare, che all'esterno (viaggi di istruzione, visite guidate, attività di FSL, attività sportive, stage).

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

Lo studente da sanzionare ha il diritto di essere ascoltato in propria difesa e, per le mancanze più gravi, di farsi eventualmente assistere da una persona di fiducia.

La determinazione delle sanzioni avviene nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità, tenendo conto della situazione personale dello studente e della gravità del comportamento sanzionato nonché delle conseguenze da esso derivanti.

Per quanto possibile, le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate alla riparazione del danno.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Ove il fatto costituente violazione disciplinare è anche qualificabile come reato secondo le norme dell'ordinamento penale, il Dirigente Scolastico è tenuto alla denuncia del fatto alla competente autorità giudiziaria penale a norma dell'art. 361 c.p.

	<b>VIOLAZIONI</b>	<b>SANZIONI</b>	<b>ORGANI COMPETENTI</b>
<b>MANCANZE DISCIPLINARI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non essere assidui nella frequenza scolastica;</li> <li>- Essere ripetutamente in ritardo alle lezioni;</li> <li>- Disturbare lo svolgimento delle lezioni;</li> <li>- Svolgere attività non inerenti alla lezione in atto;</li> <li>- Non osservare le disposizioni organizzative vigenti nell'istituto (esempio: usare l'ascensore senza autorizzazione, usare impropriamente le scale di sicurezza, uscire dall'aula senza autorizzazione, correre nei corridoi, schiamazzare nei trasferimenti dalle aule ai laboratori, ecc.);</li> <li>- Indossare un abbigliamento non appropriato al contesto scolastico;</li> <li>- Non portare sempre con sé il libretto delle giustificazioni o il materiale didattico necessario per lo svolgimento delle lezioni;</li> <li>- Essere sprovvisti di abbigliamento idoneo per la pratica sportiva o DPI per i laboratori;</li> <li>- Non rispettare le regole di condotta da tenere durante l'ingresso e l'uscita dall'istituto, l'uscita dall'aula, i cambi d'ora, l'intervallo, i cambi d'aula.</li> </ul>	<p>Richiamo verbale Nota disciplinare</p>	<p>Docente Docente Coordinatore di classe Dirigente scolastico</p>
<b>MANCANZE DISCIPLINARI GRAVI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reiterare le mancanze indicate al precedente punto, quando già sanzionate;</li> <li>- Non osservare le regole relative alla salvaguardia della sicurezza propria ed altrui (spinte, giochi senza controllo, lancio di oggetti, ecc.);</li> <li>- Mancare di rispetto con gesti o parole al personale dell'istituto, ai compagni o a chiunque sia presente nella scuola;</li> <li>- Danneggiare con colpa (cioè anche in modo accidentale e non intenzionale) beni dei compagni o del personale dell'istituto;</li> <li>- Danneggiare con colpa locali, arredi, suppellettili, attrezzature di laboratorio o altro materiale della scuola;</li> <li>- Aiutare, con azioni od omissioni o false dichiarazioni, gli autori di una mancanza disciplinare o sottrarsi all'accertamento delle loro responsabilità;</li> <li>- Tenere il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici accesi durante le lezioni;</li> <li>- Effettuare registrazioni (audio o video) ad insaputa dei docenti e dei compagni, salvo l'autorizzazione del docente nei casi previsti dal regolamento d'istituto;</li> <li>- Non osservare il divieto di fumo come specificato nel Regolamento interno;</li> <li>- Non attenersi alle disposizioni fornite dai docenti, per prevenire situazioni di pericolo ed il verificarsi di infortuni, soprattutto durante le esercitazioni in laboratorio o le lezioni di Scienze motorie;</li> <li>- Non osservare le disposizioni impartite in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni;</li> <li>- Lasciare l'edificio scolastico senza autorizzazione;</li> <li>- Inviare e/o scambiare materiale non strettamente inerente alla didattica, perché ciò potrebbe configurare una violazione della privacy degli studenti e dei docenti.</li> </ul>	<p>Nota disciplinare</p> <p>(per inosservanza del divieto di fumo, anche sanzione amministrativa come da art. 4 d.l. n. 104/2013 conv. L. n. 128/2013)</p> <p>Allontanamento dalle lezioni per un periodo da 1 a 2 giorni.</p>	<p>Docente Docente coordinatore Dirigente scolastico</p> <p>Dirigente scolastico (o un suo delegato)</p> <p>Consiglio di Classe</p>

<b>MANCANZE DISCIPLINARI GRAVISSIME</b>	- Reiterare le mancanze indicate al precedente punto, quando già sanzionate con provvedimenti di allontanamento dalle lezioni; - Danneggiare con dolo (cioè con intenzionalità) locali, arredi, suppellettili, attrezzature di laboratorio o altro materiale della scuola o dei compagni; - Compiere furti a danno dei compagni, del personale o della scuola; - Usare minacce o violenze fisiche a danno dei compagni, del personale o di chiunque sia presente nella scuola; - Recare grave offesa alla dignità della persona nei confronti dei docenti, del personale o dei compagni; - Manifestare intolleranza anche di tipo xenofobo o razzista; - Falsificare la firma dei genitori su compiti o documenti scolastici; - Assumere sostanze che determinano dipendenza (alcool e/o droghe); - Distribuire sostanze che determinano dipendenza (alcool e/o droghe); - Imbrattare le superfici interne o esterne dell'edificio scolastico; - Commettere altri reati di particolare gravità, perseguibili d'ufficio o per i quali l'autorità giudiziaria abbia avviato procedimento penale (esempio: falsità in atti, estorsione, rapina, spaccio di sostanze stupefacenti, possesso di armi, lame o coltelli, ecc.); - Manomettere, anche senza dolo, dispositivi di sicurezza (estintori, impianti elettrici, segnaletica) o diffondere ingiustificati allarmi; - Diffondere, anche via web, registrazioni (audio o video o foto) relativi ad ambienti o persone che si trovano nell'istituto; - Usare (o creare) un account diverso da quello istituzionale, simulando di essere un'altra persona perché ciò potrebbe configurare il reato del furto di identità.	Allontanamento dalle lezioni per un periodo da 3 a 15 giorni;	Consiglio di classe
	Allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore ai 15 giorni.	Consiglio d'Istituto	
	Allontanamento dall'Istituto fino al termine dell'anno scolastico; esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato.	Consiglio d'Istituto	

**Nella scelta della sanzione e della sua misura si tiene conto:**

- delle ragioni e delle giustificazioni addotte dallo studente;
- della reiterazione e del livello di gravità dell'infrazione;
- della situazione personale dello studente e del suo ravvedimento;
- dell'eventuale riparazione del danno.

**Dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, art. 4 (DPR 134/2025):**

[...]

**6.** Le sanzioni che comportano allontanamento dalle lezioni sono adottati dal Consiglio di Classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

**7.** Il temporaneo allontanamento dello studente dalle lezioni può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

**8.** Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.

**8-bis.** Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il Consiglio di Classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività di cui al primo periodo.

**8-ter.** Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il Consiglio di Classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le

attività di cui al primo periodo, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti [...], con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Le convenzioni di cui al secondo periodo disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze. Gli enti, le associazioni e gli enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente in attività di cittadinanza attiva e solidale attraverso la partecipazione all'avviso pubblico, contenente i requisiti e i criteri definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito, predisposto dall'Ufficio scolastico regionale competente il quale, con successivo provvedimento, approva gli elenchi degli enti, delle associazioni e degli enti del Terzo settore idonei ad accogliere lo studente. A seguito delle attività di verifica del mantenimento dei requisiti citati, svolte dal medesimo Ufficio scolastico regionale, e dell'acquisizione delle ulteriori manifestazioni di interesse pervenute, il competente Ufficio aggiorna annualmente gli elenchi di cui al quinto periodo. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell'ambito del personale scolastico [...]. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal Consiglio di Classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

**8-quater.** In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti di cui al comma 8-ter, dovuta all'inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti individuati dal comma 8-ter [...], ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse di cui al medesimo comma, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica.

**8-quinquies.** Il Consiglio di Classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità di cui al comma 5.

**8-sexies.** Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.;

**9.** L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

**9-bis.** Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

**9-ter.** Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile.

**10.** Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

**11.** Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

**Sono esempi di attività utili:**

- la produzione di elaborati (compiti aggiuntivi) o lo svolgimento di ricerche su temi specifici;
- il riordino di cataloghi e di archivi eventualmente presenti nella scuola;
- la pulizia dei locali della scuola;
- pulizia del giardino o del parcheggio;
- lettura di libri, testi, saggi sul tema dell'Educazione Civica e svolgimento di elaborati;
- la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale.

**Procedure per le sanzioni:**

Il docente annota la mancanza disciplinare rilevata sul registro di classe; per le mancanze gravi o gravissime il docente dà notizia dell'accaduto al Coordinatore di Classe, al Dirigente scolastico, o suo delegato.

Se necessario, informa telefonicamente la famiglia (il Coordinatore di Classe provvede comunque ad avvisare tempestivamente la famiglia perché possa collaborare fattivamente con la scuola nel sollecitare la riflessione sull'episodio e per rafforzare il senso di responsabilità dell'alunno).

Nel caso di recidiva o di maggiore gravità delle mancanze, il Dirigente scolastico convoca il Consiglio di classe straordinario (con tutte le componenti) per stabilire il conseguente provvedimento disciplinare.

Nessun provvedimento può essere adottato senza aver ascoltato le ragioni dello studente. La sua versione dei fatti può essere raccolta dal Dirigente scolastico o dal Coordinatore di classe.

Se ritenuto opportuno per fare chiarezza sull'accaduto, il Dirigente scolastico può disporre la convocazione davanti al Consiglio di classe anche dello studente responsabile (eventualmente assistito dai genitori).

Le decisioni del Consiglio di Classe sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Non possono partecipare alla seduta lo studente da sanzionare o il genitore di questi che facciano parte dell'organo collegiale. In tali situazioni, occorrerà una conseguente surroga.

Il provvedimento deve essere annotato sul registro di classe, trascritto nel fascicolo personale dello studente e notificato alla famiglia.

## **Procedura per la sospensione oltre i quindici giorni**

Nei casi espressamente previsti dall'art. 4 c.9 e 9bis del DPR 134/2025, il Dirigente scolastico convoca il Consiglio di Istituto, che - ascoltato l'autore dell'episodio da sanzionare – adotta il provvedimento.

## **Impugnazioni**

### **Dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, art. 5 (DPR 134/2025):**

**1.** Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

**2.** L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

**3.** Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto, per la scuola secondaria superiore, da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

## **Modifiche al Regolamento**

Il presente Regolamento e sue successive modifiche sono approvate dal Consiglio d'Istituto.

Copia del presente Regolamento è pubblicata all'albo e nel sito Internet dell'istituto.